

# Situazioni di stallo decisionale nelle s.r.l.

Introduzione


# Imprese coinvolte: PMI a ristretta compagine societaria

Le piccole e medie imprese spesso vengono costituite dall'incontro della volontà di due soci (o due gruppi di soci) che in forma paritaria decidono di intraprendere, scegliendo spesso la forma societaria della S.r.l., caratterizzata da maggiore flessibilità gestionale ed esiguità di capitale rispetto alla S.p.a.

L'identità di vedute iniziale può trasformarsi, per ragioni diverse, in contrasto gestionale insanabile.

**STALLO DECISIONALE:** situazione di mancato raggiungimento dei quorum assembleari (costitutivo e/o deliberativo) riguardanti momenti essenziali della vita della società (approvazione bilancio, nomina organi societari e modifiche statutarie) dovute a contrasti gravi e apparentemente insanabili tra i soci.

L'idillio iniziale fa sì che raramente i soci pongano l'accento sulla prevenzione delle situazioni di stallo in sede di costituzione della società




Difficoltà di soluzione del contrasto che porta spesso alla liquidazione della società con conseguente perdita di valore degli asset e/o delle quote di partecipazione.

## Situazioni critiche:

- 1) Due soci con partecipazioni del 50% ciascuno;
- 2) Tre o più soci con partecipazioni variamente distribuite in presenza di quorum assembleari particolari stabiliti in sede di pattuizione statutaria (es. 3 soci con partecipazioni 30%-30%-40% con quorum fissato al 75%)

# TRADE OFF




UNA MAGGIOR PESO ATTRIBUITO AL VOTO DEI  
SOCI DI MINORANZA AUMENTA IL RISCHIO DI  
NASCITA DI SITUAZIONI DI STALLO DECISIONALE

# POSSIBILI SOLUZIONI ALLO STALLO DECISIONALE:


- SOLUZIONI EX ANTE
- SOLUZIONI EX POST

1. SOLUZIONI EX ANTE → ACCORDI DI  
NATURA PATTIZIA VOLTI ALLA RISOLUZIONE  
DELL'EVENTUALE CONTRASTO → NELLA  
MAGGIOR PARTE DEI CASI VENGONO  
INSERITI NEI PATTI PARASOCIALI, MA  
POSSONO ANCHE ESSERE INSERITE  
CLAUSOLE SPECIFICHE NELLO STATUTO;

2. SOLUZIONI EX POST  MECCANISMI DI  
REGOLAMENTAZIONE PATTIZIA DELLO  
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO TRA I SOCI



SCIOGLIMENTO  
ANTICIPATO



PROSECUZIONE  
SOCIETA'

# Situazioni di stallo decisionale nelle società di capitali

Esempio pratico: società a responsabilità  
limitata con due soci a partecipazione paritetica

# Caratteristiche società:

- S.r.l. con due soci a partecipazione paritetica, amministrata da amministratore unico con stretto grado di parentela nei confronti di uno dei due soci;
- Attività esercitata: locazione di immobili propri;
- Costituita nel 1989 la società svolgeva attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti nell'immobile di proprietà; il pessimo andamento del business ha comportato la cessazione dell'attività di commercio al dettaglio; la società ha proseguito l'attività locando l'immobile di proprietà e cambiando la compagine sociale, nella quale sono subentrati i figli dei soci fondatori.
- La situazione risulta pertanto profondamente mutata rispetto quella iniziale, sia dal punto di vista dell'attività esercitata che dal punto di vista della composizione della compagine sociale.

Lo statuto sociale, datato 1989 e non adeguato alla riforma del diritto societario del 2003, prevede:

che: “L’assemblea ordinaria, tanto in prima che nell’eventuale seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale” (doc. 5 art. 13); laddove il novellato articolo 2479-bis c.c. prevede «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale».

Che: «ogni controversia che dovesse sorgere tra la società e i soci, o tra la società e/o i soci, da una parte, e gli amministratori dall’altra, ovvero tra amministratori (omissis) dovrà essere sottoposto alla cognizione di tre arbitri, che decideranno secondo equità, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione. I tre arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due; in mancanza di accordo vi provvederà il Pretore di Perugia»

L'assemblea approva il bilancio al 31/12/2010 in sede di prima convocazione il giorno 1 maggio (oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), inoltre approva in assenza del socio dissenziente, il quale impugna la delibera in oggetto chiedendone l'annullamento per difetto del quorum deliberativo e costitutivo dell'adunanza;

La controparte deposita presso il Tribunale comparsa di costituzione in replica alla costituzione in giudizio del socio attore, adducendo:

- Improcedibilità in presenza della clausola arbitrale sopra citata per difetto di giurisdizione del tribunale;
- Nullità della clausola statutaria riguardante il quorum deliberativo dell'adunanza, in quanto nell'ipotesi di società a partecipazione paritaria la clausola statutaria a maggioranza dei soci o del capitale sociale concreta la previsione di approvazione all'unanimità, citando giurisprudenza in merito (cass. 13/04/05 n.7663), essendo l'obbligo dell'unanimità in contrasto con i principi di funzionamento degli organi collegiali.

L'attore presenta memorie di controdeduzioni, adducendo la nullità della clausola statutaria compromissoria a mente dell'art. 34, comma secondo, del D. Leg. 17 gennaio 2003 n. 5, poiché non riserva a soggetto estraneo alla società la designazione degli arbitri e, per di più, la controversia non è suscettibile di essere deferita ad arbitri, poiché verte sull'accertamento della violazione di norme poste a tutela dell'interesse della società e della collettività dei soci.

- Art. 34.

*Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie*

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Rileva altresì la infondatezza delle altre eccezioni sollevate dalla parte convenuta ed osserva, in particolare, che la previsione statutaria che prescrive, per le adozioni delle delibere assembleari, il quorum costitutivo e deliberativo dei *“soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale”* è regola generale ed astratta che prescinde dall'assetto contingente della compagine sociale e quindi dal numero dei soci ed è perfettamente omogenea alla disposizione dell'art. 2479 bis cc, terzo comma cc (ed al previgente all'art. 2486 cc) che riserva allo statuto, e quindi alla volontà contrattuale dei soci, la determinazione dei quorum anche in misura superiore a quella legale.

Giova ricordare, inoltre, che l'articolo 2479-bis non è norma inderogabile, a nulla rilevando pertanto il mancato adeguamento dello statuto alla riforma del diritto societario.

Commento: parte della dottrina, interpretando alla lettera l'articolo 2479 bis, comma 3, c.c.), ha sostenuto che nelle srl a partecipazione paritetica le delibere di cui ai nn. 4 e 5, comma 2, dell'art. 2479 c.c. (ossia le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) possano essere assunte con il «voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale». Logica conseguenza di tale teoria è che nelle srl a partecipazione paritetica, salvo specifiche deroghe statutarie, lo stallo decisionale non si dovrebbe più verificare, risultando sufficiente il voto favorevole di uno dei due soci.

Tuttavia la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza unanime ritengono che il Legislatore abbia comunque inteso applicare il principio maggioritario, quale elemento irrinunciabile del funzionamento degli organi delle società di capitali: “la metà del capitale sociale” dovrebbe comunque rappresentare la maggioranza del suddetto capitale sociale. Ciò non toglie che, effettivamente, tale principio di maggioranza, nel caso di srl a partecipazione paritetica, si traduce nella sostanziale unanimità dei consensi.

## Meccanismi anti-stallo «ex-ante»:

- Tentativi di conciliazione;
- Decisione determinante di un terzo indipendente;

## Meccanismi anti-stallo «ex-post»:

- Regolamentazione dello scioglimento del rapporto tra soci con o senza estinzione della società

## Esempi:

- Tentativo di conciliazione (cooling off): si prevede che i soci, rilevato il dissidio, tenteranno di comporlo in buona fede, mediante un periodo di riflessione; **In caso di esito positivo** della trattativa vi sarà l'adozione della decisione oggetto dello stallo "sanato", in caso contrario si procederà allo scioglimento o ad altri tentativi di conciliazione

- CASTING VOTE: si attribuisce in seconda battuta al voto di ciascun socio la prevalenza su materie di rispettivo specifico interesse;
- INTESTAZIONE FIDUCIARIA: si intesta ad un terzo indipendente una minima quota di partecipazione al capitale della società, con relativo mandato a votare, in caso di stallo, nell'interesse esclusivo della società;
- Clausole di arbitraggio (art.37 d.lgs 5/2003);
- EVENT OPTION: in caso di apporto da parte di uno dei due soci di particolari competenze professionali, si prevede in caso di stallo l'uscita dell'altro socio attribuendo opzione di acquisto al socio superstite, secondo prezzo o parametri prefissati;
- CLAUSOLA DELLA ROULETTE RUSSA: viene prevista la possibilità per il socio che lo decide per primo di offrire in opzione di acquisto o, alternativamente ed al medesimo prezzo, di vendita la propria quota all'altro socio;

- In presenza di più di due soci, si possono prevedere meccanismi di asta al rialzo o al ribasso;
- Recesso del socio: lo statuto può espressamente prevedere quale causa di recesso il dissidio insanabile tra i soci;
- Clausole di break up: si regolamenta in via anticipata lo scioglimento della società, ed in particolare le modalità di assegnazione dei beni sociali

# CONCLUSIONI

Le **società a partecipazione paritetica** si basano, alla nascita, su un rapporto di fiducia, presentando tuttavia il rischio di esporsi a futuri insanabili dissidi tra i due soci, dovuti a motivi che non necessariamente attengono alla gestione aziendale.

Risulta pertanto opportuno inserire nello statuto o negli eventuali patti parasociali clausole che regolino in anticipo i contrasti che possono venire a crearsi, ovvero che disciplinino il successivo scioglimento del rapporto.

Nella prassi italiana le tecniche anti-stallo sono tutt'oggi poco utilizzate e nella maggior parte dei casi inserite nei patti parasociali, pertanto utilizzate da società di dimensioni medio-grandi.